



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

LEGGE 488/92

COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE
CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95
TRENTAQUATTRESIMA RIUNIONE – 2 ottobre 2001 – RISPOSTE AI QUESITI

D. (Mediocredito dell'Umbria) Ai sensi del punto 6.6 della circolare n. 234363/1997, le imprese operanti nel settore dei servizi, la cui attività non era assoggettabile né al sistema comunitario ecoaudit (EMAS) né a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001), ai fini della determinazione dell'indicatore ambientale, potevano, comunque, conseguire il punteggio massimo, pari a 5 punti, previsto per la prima parte del questionario di cui al punto C3.1 della Scheda Tecnica, contrassegnando la risposta "Altro" al quesito C3.1.1 e fornendo una risposta positiva a tutti gli altri quattro quesiti (dal C3.1.2 al C3.1.5), anche in assenza di adesione a sistemi normati di certificazione ambientale (EMAS e ISO 14001). Ciò al fine di evitare un pregiudizio per dette società, potendo, all'epoca, la certificazione ambientale conseguirsi solo per le attività estrattive e manifatturiere. Dal momento che la possibilità di adesione a sistemi normati di certificazione ambientale è stata attualmente estesa a quasi tutte le attività economiche, si chiede se per le iniziative già agevolate a valere sul 3° e 4° bando della legge 488/92 operanti nel settore dei servizi, ai fini del calcolo dell'indicatore ambientale a consuntivo, possa essere riconosciuto un punteggio pari a cinque alla prima sezione del punto C3 (sezione C3.1), applicando il citato criterio innanzi richiamato e, quindi, in sostanza, nel caso di soddisfacimento dei soli traguardi di cui ai punti da C3.1.2 a C3.1.5, ovvero, in analogia a quanto già disposto per le imprese estrattive e manifatturiere, sia altresì necessario, ottenere entro la fine dell'esercizio a regime, per conseguire detto punteggio, la certificazione EMAS o ISO 14001.

R. *Alle domande delle imprese di servizi del 3° e 4° bando non può che applicarsi la normativa al tempo vigente. Per il caso in questione, pertanto, alle imprese che a consuntivo avranno dimostrato di aver adempiuto a quanto previsto dai punti da C3.1.2 a C3.1.5, verrà attribuito un punto per ciascun adempimento, attribuendo cinque punti qualora l'impresa abbia adempiuto a tutte e quattro le ipotesi. Dal momento che, inoltre, contrariamente a quanto possibile alla data di presentazione della domanda, anche per le imprese di servizi è oggi consentita l'adesione ad uno dei sistemi di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS, si ritiene che nel caso in cui un'impresa di servizi dimostri a consuntivo di avere aderito ad uno di tali sistemi, la stessa possa godere dei cinque punti come previsto per le imprese estrattive e manifatturiere.*

D. (Banco di Napoli) Una impresa ha presentato una domanda a valere sul bando del "settore turismo" del 2000 (9° bando) per la realizzazione di una struttura ricettiva; è prevista l'acquisizione da terzi di unità immobiliari poste in un fabbricato in corso di costruzione, per la quale è stato

esibito un preliminare di vendita redatto da un notaio il 30.5.2001 che regola l'acquisizione con i consueti criteri delle vendite immobiliari per stabili a costruirsi. L'istanza presenta le seguenti due principali problematiche:

a) la piena disponibilità del cespite oggetto del programma è stata comprovata attraverso il suddetto preliminare di vendita. Detto titolo, pur non indicando separatamente le quote afferenti il terreno e l'immobile, è in ogni caso relativo ad un "immobile" ancorchè in corso di costruzione. Si richiede se per il caso in esame, possa ritenersi soddisfatta la condizione di "piena disponibilità" di cui alla normativa di riferimento;

b) la circolare di riferimento, all'Allegato n.3 – punto IV), per quanto riguarda le spese relative ad acquisizioni immobiliari, prevede i casi di acquisto di suoli con limite del 10% della spesa complessiva e di acquisto di immobile esistente nel limite del 50% della spesa complessiva. Nel caso in esame le porzioni immobiliari da acquistare fanno parte di un fabbricato in corso di costruzione, quindi di fatto non ancora esistente. Si richiede se il caso vada trattato come acquisto di immobile, anche se non esistente, con le previste limitazioni del 50% della spesa complessiva, ovvero come costruzione di un immobile da agevolare senza limitazioni, con acquisto di una quota ideale di suolo da agevolare nei limiti del 10% della spesa complessiva.

R. Per quanto concerne la prima parte del quesito, si ritiene che l'impresa goda della piena disponibilità dell'immobile interessato dal programma di investimenti. Per quanto concerne la seconda parte del quesito, si ritiene che il fabbricato in questione debba essere trattato come un nuovo immobile e non come un immobile esistente e, pertanto, non soggetto al limite del 50%; dalla relativa spesa, tuttavia, occorrerà enucleare il valore del terreno di pertinenza al fine di verificare il rispetto del limite del 10%.

D. (Banco di Sicilia) Un'impresa non agevolata nel 6° bando ha ripresentato la domanda nel bando del "settore turismo" del 2000 (9° bando). Con riferimento al punto 2.1 della circolare esplicativa n. 900516 del 13.12.2000, che prevede per il soggetto proponente l'impiego di mezzi propri in misura non inferiore al 25% dell'investimento, si richiede come operare dal momento che nella istanza l'impresa ha erroneamente indicato un apporto inferiore a quello minimo previsto, peraltro coincidente con quello della domanda originaria. Questa banca concessionaria ritiene di potere istruire ugualmente la pratica, elevando la percentuale di mezzi propri al valore minimo del 25%, compatibilmente con la situazione patrimoniale rassegnata dal soggetto proponente e acquisendo dallo stesso una dichiarazione di rettifica all'allegato n. 30.

R. L'impresa non ha evidentemente corrisposto a quella che è ormai divenuta una condizione necessaria per l'accesso alle agevolazioni e la relativa domanda, pertanto, non può essere ammessa alle agevolazioni.

D. (Mediocredito dell'Umbria) Una società ha ottenuto i contributi della legge 488/92 sul 3° bando. Con riferimento all'indicatore ambientale, l'azienda evidenzia che nell'"esercizio precedente" (1996) la normativa di riferimento non considerava tra i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi alcuni dei rifiuti che attualmente, invece, vengono classificati tali. L'impresa, al fine di raffrontare i dati "precedente" e "a regime", sostiene che si dovrebbe effettuare una comparazione omogenea tra i due esercizi, non prendendo in considerazione, tra i dati a regime, quelli relativi ai "nuovi" rifiuti speciali. Questa Banca ritiene di dover accogliere la tesi dell'impresa, depurando i dati "a regime" da quelli relativi ai nuovi rifiuti speciali.

R. Si concorda con l'opinione della banca concessionaria.

D. (Mediocredito Toscano) Si prospetta il caso di un'impresa turistica che ha presentato una domanda di agevolazioni a valere sul 6° bando istruita positivamente ma non agevolata per carenza fondi e che ha avanzato la richiesta di inserimento nella pertinente graduatoria relativa al bando del 2000 (9° bando) attraverso la presentazione del relativo allegato n° 30 unitamente al versamento

della cauzione prevista. Il punteggio regionale attribuito al progetto in occasione della precedente graduatoria con riferimento all'attività esercitata è risultato il minore tra quelli attribuibili, secondo la regione di competenza, alle singole attività (albergo e sala convegni, quest'ultima come ulteriore attività ammissibile) qualora separatamente considerate. Nel corso della realizzazione del programma, tuttavia, l'impresa ha parzialmente modificato le proprie strategie decidendo, fra l'altro, di non realizzare la sala convegni; conseguentemente l'investimento si concretizzerebbe esclusivamente nella realizzazione di un albergo, cui è attribuibile un punteggio regionale più alto rispetto a quello attribuito in sede di predisposizione della graduatoria di cui al 6° bando. Poiché, secondo il disposto dell'art. 11 della circolare n°900516 del 13.12.2000, il programma di spesa deve essere considerato nella medesima configurazione già oggetto di istruttoria da parte della banca concessionaria, non sembrerebbe possibile tenere conto della modifica al programma precedentemente descritta con la conseguente attribuzione, anche a valere sulla prossima graduatoria, di un punteggio regionale ridotto, non più in linea con il programma che viene effettivamente realizzato dall'impresa. Si potrebbe del resto porre anche il caso opposto per il quale una società, che ha avanzato richiesta di agevolazioni sul 6° bando a fronte della prevista realizzazione della sola struttura ricettiva, ha poi realizzato anche un centro congressuale, attività rientrante tra quelle classificate dalla regione come ulteriore attività ammissibile, alla quale è attribuibile un punteggio ridotto rispetto a quello assegnato a suo tempo in sede istruttoria e che dovremmo riconfermare in sede di nuova relazione istruttoria sul prossimo bando utile, non potendo tener conto delle modifiche intervenute nel frattempo alla realizzazione del programma. Si chiede conferma in tal senso.

R. Non vi sono dubbi circa la possibilità di ammettere, ai sensi del punto 11 della circolare n. 900516/2000, solo le domande per le quali non sono intervenute variazioni del programma, come quella richiamata nel quesito.

D. (Mediocredito Toscano) Si prospetta il caso di un'impresa che ha presentato una domanda sul bando del 2000 del "settore turismo" in relazione ad un progetto di gestione, in Toscana, di un ristorante annesso a una struttura ricettiva gestita da altra società. Poiché la regione Toscana ha inserito tra le ulteriori attività ammissibili quella "relativa agli esercizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive" si chiede se ciò implica che la gestione di entrambe le strutture (quella ricettiva e quella di ristorazione) sia necessariamente affidata al medesimo soggetto, ovvero ciò non rappresenti condizione vincolante per l'ammissibilità dell'attività in questione.

R. La condizione richiamata è valida solo per l'ammissibilità dei servizi annessi e non per le "ulteriori attività ammissibili".

D. (Europrogetti & Finanza) Si presenta il caso di una ditta che intende realizzare uno stabilimento industriale con la formula "chiavi in mano". Il contratto "chiavi in mano" verrebbe stipulato con una società fornitrice che detiene il controllo della stessa richiedente per oltre il 90% del capitale sociale. La fornitura riguarderebbe la progettazione, la direzione lavori, la realizzazione delle opere murarie, la realizzazione di alcune linee produttive concepite "ad hoc" per le specifiche esigenze della richiedente e l'installazione di tutti i macchinari del ciclo produttivo. La fornitura di questi ultimi verrebbe fatturata alla richiedente direttamente dalle case produttrici. Dal momento che:

- ai sensi della normativa sono dichiarate non ammissibili solo le spese riguardanti l'acquisto del suolo, degli immobili, dei programmi informatici e dei brevetti tra aziende che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2359 del CC o siano entrambe partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto;
- tra la richiedente e l'azienda fornitrice del "chiavi in mano" sussiste un rapporto evidentemente del tipo individuato dall'art. 2359 e succ. del C.C.;

si chiede se può considerarsi ammissibile la spesa d'investimento relativa alla fornitura e alle prestazioni previste dal contratto "chiavi in mano" medesimo.

R. *Occorre innanzi tutto verificare, da un punto di vista generale, che sussistano le condizioni fissate dalla normativa per l'ammissibilità alle agevolazioni di un programma di investimenti realizzato con le modalità del "contratto chiavi in mano", di cui al punto 3.9 della circolare n. 900315 del 14.7.2000 (impianti di particolare complessità, informazione preventiva, comprovata e specifica esperienza progettuale e tecnica nello specifico settore dell'impresa fornitrice, ecc.). Qualora tale verifica dia esito positivo occorrerà quindi accertare se i beni oggetto della vendita nell'ambito di tale "contratto chiavi in mano" fossero già di proprietà dell'impresa fornitrice o lo siano divenuti di recente, in relazione al contratto stesso (appare verosimile in tal senso, ma è solo un'indicazione, che l'impresa venditrice li abbia acquisiti dopo la stipula del "contratto chiavi in mano"); nel primo caso, si ritiene che sussistano le condizioni richiamate nel quesito (compravendita tra imprese che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2359 c.c.) e che le relative spese non possano essere ammesse; nel secondo caso, invece, si ritiene che le condizioni di cui all'art. 2359 c.c. non siano rilevanti ai fini di cui si tratta.*

D. (San Paolo-Imi) Nel settore delle costruzioni è ricorrente l'utilizzo nei cantieri di mezzi mobili targati sui quali sono fissate gru, carrelli elevatori, ecc. a volte in modo solidale, nel senso che tali attrezzature non possono essere rimosse e quindi poter utilizzare il mezzo per altri usi. Per uniformità di comportamento nell'ammissione o meno di tali mezzi alle agevolazioni, chiediamo cortese parere sulle seguenti casistiche:

- a) attrezzatura facente unico corpo solidale con il mezzo;
- b) attrezzatura fissata al mezzo adibito al solo trasporto di tale attrezzatura (in genere gru, carrelli elevatori);
- c) attrezzatura non fissata al mezzo;
- d) attrezzatura fissata al mezzo, utilizzata per carico/scarico di merce nel cassone del mezzo stesso (in genere piccole gru): si potrebbe agevolare tale attrezzatura ma non il mezzo mobile.

A nostro avviso il mezzo mobile di trasporto dovrebbe essere agevolato solo nei casi a) e b) non ritenendo che attrezzature così pesanti possano essere rimosse a piacimento per l'utilizzo del mezzo a fini diversi (si potrebbe acquisire dichiarazione che tale attrezzatura è fissata al mezzo in via continuativa);

R. *I casi sub a) e b) si ritengono agevolabili, non trattandosi di mezzi di trasporto, bensì di mezzi d'opera autotrasportati. Il caso c) riguarda, invece, attrezzature e separati mezzi di trasporto e questi ultimi, quindi, non possono essere ammessi; il caso d) si ritiene anch'esso del tutto non ammissibile in quanto mezzo di trasporto dotato di piccola gru finalizzata all'attività di trasporto stesso.*

D. (B. di Sicilia) Per una nuova iniziativa commerciale, la disponibilità dell'immobile oggetto dell'investimento viene comprovata attraverso l'esibizione di una lettera dell'Assessorato regionale alla Presidenza con la quale si dà atto che, essendo l'Amministrazione venuta nella determinazione di cedere alla ditta proponente, in affitto o in proprietà, un immobile industriale in disuso appartenente al demanio regionale, nelle more della definizione del procedimento la ditta viene immessa nella disponibilità del bene. La lettera, regolarmente protocollata, è seguita da un verbale di consegna in data anteriore alla presentazione della domanda. Ad avviso di questa Banca, la fattispecie può essere assimilata a quella prevista dalla Circolare con riguardo all'atto di assegnazione di un'area all'interno di un agglomerato industriale, a condizione che, analogamente a quanto previsto in questo caso, l'immobile venga individuato in maniera non equivoca e il documento dell'amministrazione specifichi i tempi per il completamento della procedura.

R. *Si ritiene che per il particolare caso prospettato, possano sussistere le condizioni per invocare l'analogia richiamata.*

D. (Mediocredito Toscano) Si presenta il caso di un'impresa di servizi attiva nel settore dell'archiviazione statica; in particolare i clienti (Enti pubblici, privati, Istituti di credito ecc.) trasferiscono i propri archivi cartacei presso l'immobile della società richiedente dove verrà esercitata un'attività di archiviazione e custodia documenti per c/terzi. Si chiede conferma in merito alla possibilità di inquadrare tale attività nel codice Istat 63.12.1 "Gestione di magazzini e depositi per merci di ogni tipo", rientrante tra quelle ammissibili di cui all'allegato 2 alla circolare n°900315 del 14.7.00.

R. *Si ritiene che, qualora l'attività oggetto del quesito sia limitata alla semplice archiviazione statica dei documenti cartacei per conto terzi, la classificazione più attinente sia quella indicata dalla banca.*

D. (Banco di Sardegna) Una srl beneficia delle agevolazioni della legge 488 a valere sul quarto bando (investimenti per £M 2.144, contributo per £M 988, apporti di mezzi propri per £M 1.100). Effettua correttamente i previsti apporti di mezzi propri: per £M 700 nel 1998 mediante apporti dei soci in conto futuro aumento di capitale e per £M 400 mediante accantonamento di utili maturati nel periodo di realizzazione dell'investimento, (esercizio 1998 e 1999 e non anche 2000), e vincolati per tutta la durata del programma. Completa gli investimenti in data 26 giugno 2000 (data dell'ultimo titolo di spesa ammesso). Nell'aprile 2001 riceve il decreto di concessione definitivo. Nel frattempo, ottobre 2000, inoltra domanda di agevolazioni sull'8° bando relativamente a un ampliamento dello stabilimento aziendale: investimenti per £M 2.242, contributi per £M 989, apporti di mezzi propri per £M 1.425. L'istanza si posiziona utilmente in graduatoria e la società ottiene decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni richieste a valere sull'ottavo bando. La società chiude l'esercizio sociale il 30 novembre di ogni anno. Successivamente al completamento del programma di spesa sul quarto bando (26 Giugno 2000) l'assemblea dei soci delibera di non procedere all'aumento di capitale sociale e di restituire ai soci lire 700 mln già conferiti in precedenza dagli stessi, in considerazione del fatto che il programma degli investimenti a fronte del quale erano stati effettuati è stato concluso (come detto, in data 26 giugno 2000) e, inoltre, che detti fondi non sono necessari per assicurare l'equilibrio finanziario della società come definito al punto 6.2 della circolare n. 234363 (né in relazione al bilancio al 30/11/99 - ultimo approvato al momento della domanda sull'8° bando - né a quello al 30/11/2000). I soci utilizzerebbero detti rimborsi per effettuare gli apporti previsti a fronte dell'iniziativa agevolata con l'ottavo bando e avviata a realizzazione nel dicembre 2000. Questa banca ritiene corretto il modo di procedere adottato e prospettato dalla società e dai soci e chiede conforto operativo sul punto. Più in generale il chiarimento richiesto ha riguardo all'individuazione del momento fino al quale debbono essere mantenuti e vincolati gli apporti di mezzi propri effettuati a fronte di un'iniziativa agevolata:

1) giorno successivo alla data di ultimazione del programma degli investimenti (corrispondente alla data dell'ultimo titolo di spesa ammesso) qualora gli apporti siano stati effettuati con conferimenti dei soci e con utili degli anni precedenti l'esercizio di ultimazione degli investimenti;

2) giorno successivo all'approvazione del bilancio dell'esercizio di ultimazione degli investimenti qualora gli apporti siano stati effettuati anche con utili maturati e accantonati nell'esercizio di ultimazione degli investimenti.

R. *Com'è noto, a partire dal bando del 2000 (8° bando), i versamenti e/o gli accantonamenti di capitale proprio possono essere effettuati a partire dall'esercizio sociale di presentazione del Modulo di domanda e fino alla data di ultimazione del programma di investimenti (data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni). La normativa non impone il mantenimento del capitale proprio così versato oltre tale data di ultimazione, e prescrive che la banca concessionaria debba condurre i propri accertamenti finali in merito con riferimento a tale data medesima. V'è un'unica eccezione che è costituita dagli eventuali utili e/o dagli ammortamenti relativi all'esercizio sociale comprendente la data di ultimazione; per la valutazione, soprattutto, degli utili*

e delle perdite registrate in tale esercizio al fine di computarne la quota parte proporzionale al periodo di tale esercizio interessato dal programma, occorre attendere la chiusura dell'esercizio stesso e l'approvazione del relativo bilancio il quale, in questo caso, non potrà destinare in quella sede la quota parte dell'utile che interessa a nient'altro che alle finalità del programma ancorché quest'ultimo sia in quel momento già concluso.

D. (Mediocredito dell'Umbria) Si presenta il caso di un'impresa agricola che intende realizzare un'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli. Dalla lettura del "business plan" si ricava che i prodotti che commercializzerà saranno in parte acquistati da terzi ed in parte di produzione propria. Considerando che il Decreto legislativo 114/98, art.4, lettere a) e b), definisce il commercio come "l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende", il programma proposto sembrerebbe configurare una parte di attività ammissibile, quella relativa alla commercializzazione di prodotti acquistati da terzi, ed una parte non ammissibile, quella relativa alla commercializzazione di produzione propria. Si chiede, pertanto se in questo caso è applicabile quanto previsto al punto 2.4, terzo alinea, della circolare n.900047 del 25/1/2001.

R. Il terzo alinea del punto 2.4 della circolare si riferisce al caso di un programma che riguarda due attività, di cui una ammissibile alle agevolazioni ed un'altra non ammissibile. Il presupposto per l'applicabilità di quanto in esso previsto e che vi siano due attività economiche diverse, distinte ed identificabili, tanto che l'ultimo capoverso del punto 2.4 stabilisce la necessità di individuare univocamente i parametri tecnici, economici, finanziari e soprattutto occupazionali dell'attività ammissibile. Poiché nel caso prospettato appare oltre modo difficile individuare separatamente i suddetti parametri, si ritiene che tale attività non possa essere ammessa alle agevolazioni della legge 488/92.

D. (Mediocredito dell'Umbria) Si chiede se ai fini di comprovare l'effettivo versamento dei mezzi propri possano essere accettati titoli di credito quali effetti cambiari. Si presenta il caso infatti di una società di capitali il cui organo assembleare andrà a deliberare un conferimento dei soci in c/aumento del capitale sociale mediante conversione di un finanziamento effettuato dai soci effettuato mediante rilascio di effetti cambiari a firma propria di ogni socio con scadenza entro i 18 mesi. L'Organo Amministrativo intende rilasciare gli effetti cambiari come titolo di pagamento ai fornitori apponendo sugli stessi la clausola "senza garanzia". Tale clausola consentirebbe di rilasciare gli effetti "pro soluto" liberando la società da ipotetiche insolvenze dei soci, garantendo, pertanto, la integrità patrimoniale della società altrimenti lesa con il riaddebito di titoli insoluti. Si chiede il parere del Comitato.

D.(Studio Finanziario) Alcune società agevolate sul 3° bando di applicazione hanno presentato, a dimostrazione dell'effettivo versamento del conferimento soci in c/futuro aumento di capitale deliberato all'atto della prima erogazione, la copia autentica del libro giornale relativo a dette scritture. Tra queste figurano conferimenti realizzati attraverso la sottoscrizione di cambiali da parte dei soci; queste stesse cambiali sono state girate ai fornitori degli impianti con contestuale atto di novazione soggettiva: in questo modo la società ha estinto il proprio debito nei confronti del fornitore. A giudizio della scrivente Banca concessionaria questa modalità, non contemplata nella Circolare 234363/97, non può essere ritenuta valida ai fini della verifica dell'indicatore del capitale in quanto i conferimenti non sono stati realizzati né mediante immissione di mezzi freschi né con giro di precedenti poste di bilancio di cui al punto 6.2 della citata circolare. Si ritiene altresì che, qualora detti conferimenti rappresentino una "dilazione" dell'immissione di mezzi propri in azienda ad una data successiva a quella di fine programma, gli stessi non possano essere considerati utilmente al fini del ricalcolo dell'indicatore n. 1.

R. La questione sollevata dai quesiti evidenzia, in realtà, due problematiche: la prima attinente al pagamento dilazionato di beni oggetto di agevolazione, la seconda riguardante l'apporto di mezzi

propri mediante la sottoscrizione di cambiali da parte dei soci. Per ciò che riguarda il primo aspetto, va ricordato che la normativa prevede che un bene sia agevolabile a condizione che esso risulti presente presso l'unità produttiva interessata e che sia stato interamente pagato al fornitore; pertanto i pagamenti che avvengono con la sottoscrizione di titoli - indipendentemente se l'obbligato principale è l'impresa beneficiaria oppure un terzo debitore al quale l'impresa, nel pieno ed assoluto rispetto del codice civile, cede il credito del fornitore, che lo accetta - si considerano avvenuti solo nel momento in cui i relativi titoli sono stati interamente onorati. A conferma di tutto ciò, la normativa prevede, come unica eccezione, le operazioni Sabatini non agevolate "pro-soluto" e la ragione risiede nel fatto sostanziale che con tale operazione l'impresa, ancorché abbia sottoscritto cambiali a favore del fornitore, diventa debitrice nei confronti della banca che ha, per intero, pagato il fornitore stesso. Per quanto riguarda il secondo aspetto, l'apporto di mezzi propri da parte dei soci, sia come aumento di capitale sociale che come conferimento in conto aumento del capitale sociale, realizzato mediante sottoscrizione di cambiali è certamente consentito purché avvenga sempre nel pieno ed assoluto rispetto del codice civile. Trattandosi, quindi, di apporto di mezzi freschi, ai fini del calcolo dell'indicatore essi vengono presi in considerazione al momento della effettiva immissione nelle casse aziendali ovvero, in questo caso, al momento dell'incasso degli effetti cambiari sottoscritti dai soci. Da tutto ciò deriva che per i casi prospettati le relative operazioni rilevano ed hanno effetto, per tutto quanto previsto dalla normativa, solo alla data dell'effettivo pagamento delle cambiali.

D. (Mediocredito dell'Umbria) La Circolare del Ministero dell'Industria n. 1039080 del 19/03/1999 che disciplina la concessione delle agevolazioni nel settore turistico – alberghiero nel punto 3.11 prevede che le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto (anche mediante locazione finanziaria) o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura in cui siano necessarie alle finalità dell'iniziativa oggetto della domanda di agevolazioni purché capitalizzate. Si presenta il caso di agriturismi ammessi al regime di contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime ordinario, per i quali il reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 79 T.U.I.R., è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 e degli altri proventi di cui agli artt. 56 e 57 comma 1 del medesimo T.U., conseguiti nel periodo d'imposta, e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. In relazione a queste ultime, il punto 1554b, art. 2, comma 1 del D.M. del 02/12/1996 – D.P.R. 09/12/1996 n. 695 prevede che le annotazioni da effettuare nel registro dei beni ammortizzabili possono essere eseguite anche nel Libro degli Inventari di cui all'art. 2217 c.c. o, per i predetti soggetti di cui all'art. 79 del T.U.I.R., nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'I.V.A.. Sulla base del predetto dettato normativo, la scrivente banca ritiene che i soggetti beneficiari inquadrabili tra le imprese minori, come nel caso della richiedente, possano provare la capitalizzazione delle spese attraverso l'iscrizione nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'I.V.A. ed una dichiarazione di impegno ad un utilizzo pluriennale dei beni facenti parte dell'investimento agevolato.

R. *Per le sole imprese in contabilità semplificata e fino a quando ciò è consentito dalle norme di attuazione della legge 488, si concorda con l'opinione della Banca Concessionaria.*

D. (Banco di Sicilia) Il POR Sicilia 2000-2006 individua per il settore del vino come interventi ammissibili nell'ambito della trasformazione e commercializzazione, "tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento delle tecnologie, alla riduzione dei costi, al miglioramento e controllo della qualità, delle condizioni igienico-sanitarie e della sicurezza sul lavoro, alla limitazione dell'impatto ambientale, al risparmio energetico, all'aumento della potenzialità degli impianti di confezionamento e stoccaggio dei prodotti finiti, al miglioramento della capacità di stoccaggio in rapporto alla qualità del prodotto, che non comportino aumento della capacità di trasformazione a livello regionale e limitatamente ai prodotti di qualità riconosciuti a livello comunitario". Ci viene prospettato un investimento riguardante la lavorazione di vini grezzi e successivo imbottigliamento

e confezionamento del prodotto finito consistente in vini di qualità riconosciuti (IGT). L'iniziativa, in quanto finalizzata al miglioramento della qualità ed all'incremento della capacità di confezionamento e di stoccaggio dei prodotti finiti, sembra sotto questo profilo agevolabile. Quanto al vincolo connesso alla "capacità di trasformazione", la ditta sostiene – a ns. avviso con ragione – che la limitazione nasce da esigenze di controllo della produzione agricola; va, intesa quindi nell'accezione adoperata nell'ambito del FEOGA, cioè con esclusivo riferimento alla trasformazione del prodotto agricolo (uva) in mosti o vini. Pertanto, nella fattispecie in esame non vi sarebbe incremento di capacità. Si chiede il parere del Comitato sul punto specifico, e, inoltre, sulla questione più generale riguardante il riferimento operato dal POR Sicilia, per diversi settori oltre quello in esame, all'esigenza che non si determini un incremento della capacità di trasformazione (sempre del prodotto agricolo) "a livello regionale". Questa Banca concessionaria ritiene che la formulazione riguardi la capacità complessiva installata sul territorio regionale, e che si debba, pertanto, avere riguardo non già alla capacità produttiva dell'impresa - sia pure relativamente ai suoi impianti nella regione - ma alla diminuita (o meno) capacità complessiva nella regione, ed alla dimensione quantitativa di tale riduzione (in base ai dati in possesso dell'amministrazione regionale). Tant'è che per altri settori, come l'olio d'oliva, il POR ammette gli investimenti che non comportano aumento della capacità, senza altre specificazioni.

R. *Per quanto concerne la prima parte del quesito, si concorda con l'interpretazione che per le imprese che producono vino partendo da prodotti trasformati (mosti, altri vini) non vi sono limiti di investimento, ferma restando che non deve farsi confusione tra la definizione degli investimenti consentiti in base ai regolamenti ed agli orientamenti comunitari, recepiti nei POR, e quella degli investimenti ammessi dalla legge 488/92. Pertanto, nel caso specifico della Regione Siciliana, qualora l'impresa intenda realizzare la costruzione di un nuovo impianto o l'ampliamento di un impianto esistente, che aumentano la capacità produttiva utilizzando un ciclo partendo da vini grezzi, l'iniziativa è consentita solo ed esclusivamente nel caso di produzione di vini di qualità riconosciuti a livello comunitario. Per quanto concerne la seconda parte del quesito, e cioè l'interpretazione da dare all'incremento della capacità di trasformazione "a livello regionale", non possono che richiamarsi, in assenza di diverse esplicite indicazioni da parte della regione, le schede trasmesse con nota e-mail prot. 948024 del 26.6.2001, finalizzate ad orientare ed uniformare l'attività istruttoria. Qualora le imprese interessate dovessero avanzare eventuali contestazioni delle determinazioni istruttorie conseguenti all'applicazione dei contenuti di tali schede, motivandole con presunte differenti interpretazioni regionali dei contenuti dei POR o dei PSR, le banche potranno, laddove dovessero riscontrare la sussistenza di elementi di effettiva incertezza interpretativa, avanzare una richiesta formale alla regione interessata, indirizzandola per conoscenza all'impresa richiedente, rappresentando l'interpretazione derivante dalle citate schede e richiedendo, qualora la regione non dovesse concordare, una interpretazione contraria. Si ritiene opportuno che in tale nota venga specificato il termine entro il quale la banca dovrà trasmettere obbligatoriamente le risultanze istruttorie al Ministero, la conseguente necessità che eventuali comunicazioni regionali le pervengano in tempo utile per assicurare tale trasmissione e che in assenza di tali comunicazioni non potrà che procedere secondo le indicazioni ministeriali.*

D. (Interbanca) Una società di nuova costituzione presenta un'istanza di agevolazione sul bando turismo del 2000 che prevede la riattivazione di una struttura alberghiera chiusa da circa 15 anni. La struttura in oggetto è sita nel pieno centro di una cittadina meridionale ad alta vocazione turistica. La situazione di fatto vede l'esistenza di 4 corpi immobiliari, edificati in epoche diverse a partire dal 1920, in dissonanza architettonica tra loro e utilizzati, sin quando è rimasto aperto l'albergo, mediante dei collegamenti con passerelle metalliche tra un corpo immobiliare e l'altro. Inoltre, prima della chiusura definitiva, l'albergo era stato declassato più volte perché non rispondente ai requisiti di legge previsti, in termini tecnici, impiantistici e di funzionalità. I progettisti hanno individuato l'unico intervento possibile per rendere idonea la nuova struttura alle attuali normative

di sicurezza e di fruibilità degli impianti alberghieri, in una “Ristrutturazione attraverso demolizione e ricostruzione” dell’esistente, fornendo un’ampia giustificazione tecnica ed economica su quanto sopra. Infatti, in relazione ad un possibile recupero dell’esistente, visto lo stato delle murature portanti, dei sistemi strutturali, dei dislivelli tra i corpi di fabbrica, dei temi architettonici presenti, l’intervento di “Ristrutturazione attraverso demolizione e ricostruzione” risulta economicamente più conveniente, in quanto sensibilmente meno costoso rispetto a qualsiasi intervento che non preveda la completa demolizione dell’esistente, con un’efficacia dello stesso, peraltro, assai più elevata dal punto di vista distributivo funzionale. L’esposizione dei progettisti ha convinto la Commissione Edilizia del Comune, che ha riconosciuto quello presentato come l’unico intervento possibile per rendere fruibile la struttura, che altrimenti rimarrebbe nello status quo chissà fino a quando. Medesimo parere favorevole è stato espresso dalla Soprintendenza ai Beni Culturali. Oltre tutto si sottolinea che la società istante, per realizzare l’iniziativa, non potrebbe disporre di alternative diverse da quella di ricorrere ad una struttura esistente, in considerazione delle stringenti norme urbanistiche vigenti nel centro storico del comune interessato. L’Istanza di agevolazione della società proponente prevede una spesa complessiva di oltre 30 miliardi di lire, comprendente, tra l’altro, l’acquisto del terreno e dell’immobile esistente. Si chiede se, attestata la validità del progetto, nonché la sua organicità e funzionalità complessiva, le spese per l’acquisto dell’immobile esistente, destinato alla totale demolizione, possano comunque essere considerate agevolabili nell’ambito delle opere murarie e assimilabili (soggette al limite del 50%), stante la convenienza economica sopra evidenziata e la necessità tecnica e funzionale derivanti dalla “ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione”.

R. *Il quesito, in sintesi, riguarda l’ammissibilità o meno di una spesa relativa ad un manufatto che non verrà utilizzato in quanto tale per il programma, essendo destinato alla demolizione per ragioni funzionali ed economiche. E’ indubbio che per il “settore turismo”, l’acquisto di un immobile esistente, pur se con la limitazione del 50% della spesa complessivamente ammissibile, è consentito; è chiaro che l’ammissibilità della relativa spesa è giustificata dall’utilizzo dello stesso nell’ambito del programma agevolato. Qualora sull’immobile in questione si fosse deciso di effettuare interventi di tipo strutturale, tesi al recupero, alla conservazione ed all’adeguamento funzionale dello stesso, le relative spese sarebbero state giudicate ammissibili; naturalmente tale giudizio non avrebbe subito alcuna modifica neanche di fronte ad eventuali demolizioni di parte dell’immobile stesso, essendo finalizzato all’obiettivo complessivo del programma. Il problema, pertanto, non può essere ricondotto alla quota della parte demolita rispetto a quella conservata (sarebbe infatti fuori luogo stabilire una percentuale ammissibile), quanto, invece, ad un giudizio di tipo economico sull’intero intervento. Per il caso in questione, la banca riferisce il giudizio dei tecnici in merito, oltre che ad una maggiore funzionalità del “prodotto finito”, anche ad una chiara convenienza economica della demolizione e ricostruzione rispetto alla conservazione con adeguamento; in pratica, cioè, secondo la tesi dei tecnici, anche lo Stato, attraverso il contributo, sosterebbe un maggiore onere consentendo la conservazione e l’adeguamento, rispetto alla demolizione e ricostruzione. Sulla base di tali considerazioni ed alla luce dei particolari vincoli urbanistici richiamati nel quesito, si ritiene che l’acquisto dell’immobile esistente, nel rispetto del 50% ricordato, possa essere considerato ammissibile, pur se destinato alla demolizione, solo a condizione che la banca riscontri con attenzione la convenienza economica dell’operazione prospettata rispetto a quella della conservazione con adeguamento e verifichi altresì la congruità dell’acquisto oltre che la effettiva imputazione della spesa da sostenere al terreno ed all’immobile esistente.*

D. (San Paolo-Imi) Nell’allegato n.26 della circolare del Ministero dell’Industria n. 900315 del 14/07/2000 è indicata la documentazione che l’impresa deve produrre per la richiesta di erogazione delle quote di agevolazioni. In particolare, per la 1^a erogazione, per quanto concerne l’apporto di mezzi propri è previsto che l’impresa comprovi l’effettivo versamento in misura almeno pari ad 1/3

o ad 1/2 dell'intero ammontare dei mezzi propri indicato nel decreto di concessione provvisoria, a seconda che l'erogazione sia prevista in 3 o in 2 quote, e produca, tra l'altro, la copia autenticata della delibera del competente organo sociale relativa all'aumento del capitale sociale, ovvero al conferimento in conto futuri aumenti del capitale sociale, sempre per l'intero ammontare indicato nel decreto di concessione provvisoria. Con riferimento a quest'ultimo atto, la circolare, al punto 6.2, prevede che, in sostituzione degli apporti deliberati, possano essere utilmente considerati anche gli utili di esercizio, accantonati in apposito fondo, e gli ammortamenti anticipati effettuati, relativi agli anni solari di realizzazione del programma. Ciò premesso, si rappresenta il caso di un'impresa, agevolata nell'ottavo bando, per la quale l'erogazione delle agevolazioni è prevista in 3 quote e l'apporto di mezzi propri è fissato in 3 mld. L'impresa in questione ha deliberato, in sede di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2000, l'accantonamento in un apposito fondo, per la copertura del programma agevolato e con l'indicazione del numero di progetto, di utili di esercizio per un ammontare maggiore di 3 mld. Si chiede se, al fine di erogare la 1^a quota delle agevolazioni, sia sufficiente la presentazione della copia autentica della delibera assembleare relativa al predetto accantonamento oppure, come sembrerebbe ricavarsi dal citato allegato n.26 della circolare, l'impresa deve anche produrre copia autenticata della delibera di impegno all'apporto, in una delle due forme previste, dei 3 mld indicati nel decreto di concessione provvisoria?

R. *Il citato allegato n.26 indica, al punto 3), la documentazione che l'impresa deve inviare alla banca concessionaria per quanto concerne l'apporto dei mezzi propri. Per l'erogazione della prima quota, il suddetto punto 3) si articola in due aspetti: il primo, che riguarda la formalizzazione da parte dell'impresa agevolata ad apportare, in una delle due forme canoniche, l'intero ammontare dei mezzi propri indicati nel decreto di concessione provvisoria; il secondo, che riguarda la dimostrazione dell'effettivo apporto dei mezzi propri in misura almeno pari ad 1/3 o ad 1/2 del totale. Il primo aspetto, come si evince dal significato letterale della indicazione riportata nell'allegato, ha la finalità di garantire che l'impresa agevolata sia consapevole e si senta impegnata ad apportare, nell'arco di realizzazione temporale del programma, l'intero ammontare dei mezzi propri essendole consentito, come esplicitamente previsto dalla normativa, di effettuare l'apporto in più soluzioni ed in forme anche diverse da quelle indicate nella delibera di impegno. Nel caso prospettato, poiché l'impresa, con l'accantonamento di utili di esercizio per un importo addirittura maggiore di quello riportato dal decreto di concessione provvisoria, ha di fatto proceduto non solo alla formalizzazione dell'impegno ma anche alla sua completa concretizzazione, si ritiene che non sia necessaria anche la delibera di impegno e che sia sufficiente la sola delibera di accantonamento. Resta evidente che l'effettivo apporto dei mezzi propri per le quote di agevolazione successive da erogare va verificato alla luce dei risultati dei successivi esercizi. Quanto sopra, con i mutati riferimenti, è valido anche per le circolari relative al settore "turismo" ed a quello "commercio".*